



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

Roma, 14 gennaio 2016

Spettabile
CONSOB
Divisione Strategie
Regolamentari
Via G.B. Martini, 3
00198 Roma

Prot. n. 31/16

Anticipata per il tramite del SIPE

**Risposta al documento di consultazione del 3 dicembre 2015 concernente
“Revisione del Regolamento n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta dei
capitali di rischio da parte di *start-up* innovative tramite portali *on-line*”**

Premessa. Nel rispondere all’invito di codesta spettabile Autorità di vigilanza a formulare osservazioni al documento di consultazione in oggetto (di seguito il “Documento di consultazione”), Assogestioni intende ringraziare per l’opportunità offerta.

In linea generale, si manifesta apprezzamento per le proposte di modifica al Regolamento n. 18592 del 26 giugno 2013 in materia di “Raccolta dei capitali di rischio da parte di *start-up* innovative tramite portali *on-line*” (di seguito “il Regolamento”). Si coglie, tuttavia, l’occasione, offerta da siffatta consultazione, per esprimere talune considerazioni, di seguito illustrate.

1. Gestione di portali *on-line* per la raccolta di capitali e disciplina di esecuzione degli ordini. L’articolo 50-*quinquies*, comma 2, del TUF riserva a banche e imprese di investimento la gestione di portali *on-line* per la raccolta di capitali per le *start-up* e le PMI innovative, nonché per gli OICR e le società di capitali che investono prevalentemente in esse. La riserva è coerente con l’essere tale attività qualificabile quale prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, come confermato da codesta spettabile Autorità nel Documento di consultazione.

Va, tuttavia, considerato che anche le società di gestione del risparmio, qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA, possono svolgere, ai sensi dell’articolo 33 comma 2, lettera *g*, del TUF, anche il servizio di ricezione e trasmissione di ordini. Dunque, le SGR di FIA, al pari delle banche e delle imprese di



investimento, potendo prestare tale servizio a fronte dell'autorizzazione di cui all'articolo 34 del TUF, sarebbero in grado di apprestare, nell'esercizio dell'attività di gestione dei portali, le medesime tutele e garanzie offerte da banche e imprese di investimento, che giustificano il regime meno gravoso previsto, in via regolamentare, per queste ultime. Tale considerazione varrebbe anche ove le SGR (anche non di FIA) intendessero svolgere, nell'ambito dell'attività di commercializzazione di quote o azioni di OICR, l'attività di gestione dei portali limitata alla raccolta di capitali per gli organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in *start-up* innovative e in PMI innovative.

Ciò posto, si chiede di valutare la possibilità di graduare la disciplina regolamentare applicabile ai soggetti che intendono iscriversi nell'apposito registro tenuto dalla CONSOB in considerazione delle caratteristiche del soggetto richiedente. In particolare, per le suddette SGR dovrebbe:

(i) considerarsi sufficiente la comunicazione alla Consob dell'intenzione di svolgere l'attività di gestione di portali *on-line*, come è previsto per le banche e le imprese di investimento dall'articolo 4, comma 2, e dall'Allegato 1 del Regolamento, chiedendo l'iscrizione nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 50-*quinquies*, comma 2, del TUF, senza dunque la necessità di avviare il procedimento autorizzativo, di cui all'articolo 7 del Regolamento, previsto invece per gli altri soggetti che intendano essere iscritti ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 50-*quinquies* del TUF;

(ii) estendersi l'esenzione dalla profilatura della clientela nell'ipotesi in cui il controvalore degli ordini sia inferiore a €500 nel caso di investitori-persone fisiche e a €5.000 nel caso di investitori-persone giuridiche, prevista, all'articolo 17, comma 3, del Regolamento, per le banche e le imprese di investimento.

2. Regime informativo. Con riferimento alle informazioni sulla singola offerta, si apprezza di aver tenuto conto delle osservazioni rappresentate da questa Associazione, avendo circoscritto l'obbligo in esame all'indicazione di un collegamento ipertestuale al regolamento o allo statuto e al documento di offerta contenente le informazioni messe a disposizione degli investitori, redatto in conformità all'Allegato 1-*bis* del Regolamento approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, dell'OICR le cui azioni o quote sono oggetto di offerta sul portale.

Per quanto concerne la previsione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *f*, del Regolamento, ove si chiede di fornire, tra le informazioni relative all'investimento in strumenti finanziari tramite portali, "il *contenuto tipico* ... del regolamento o statuto di un OICR" si chiede di meglio precisare quali informazioni del regolamento o statuto sia necessario, nello specifico, fornire. A tal riguardo, si ritiene peraltro coerente con i principi di razionalizzazione già abbracciati dall'Autorità, consentire anche in questa ipotesi, come ora previsto con riferimento alle informazioni sulla singola offerta di cui all'articolo 16 e all'Allegato 3 del Regolamento, di rinviare, mediante collegamento ipertestuale, al regolamento o allo statuto e al documento di offerta contenente le informazioni messe a disposizione degli investitori, redatto in



conformità all'Allegato 1-*bis* del Regolamento approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si renda necessario, si inviano i migliori saluti.

Il Direttore Generale